Decreto federale
Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del...[2],
decreta:

Art. 1

[1] L'Atto di Ginevra del 20 maggio 2015[3] dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche è approvato.
[2] Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera all'Atto.

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

[1] Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141*a* cpv. 2 Cost.).
[2] Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

1 RS **101**
2 FF …
3 RS ...

Allegato
(art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 28 agosto 1992[4] sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 47
Titolo 2 Indicazioni di provenienza e indicazioni geografiche
Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 27a lett. a
In deroga all'articolo 2 lettera a, un marchio geografico può essere registrato per:

a. una denominazione d'origine registrata o un'indicazione geografica registrata secondo l'articolo 16 della legge del 29 aprile 1998[5] sull'agricoltura (LAgr) oppure un'indicazione geografica registrata secondo l'articolo 50*b* della presente legge;

Art. 50a
Ex art. 51

Titolo prima dell'art. 50b
Capitolo 2 Registrazione delle indicazioni geografiche

Art. 50b
Ex art. 50a

Titolo prima dell'art. 50c
Capitolo 3 Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche

Art. 50c Registro internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche

[1] La registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche è disciplinata dall'Atto di Ginevra del 20 maggio 2015[6] dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche (Atto di Ginevra) e dalle disposizioni del presente capitolo.

[2] L'IPI è l'autorità incaricata della gestione dell'Atto di Ginevra per la Svizzera per quanto concerne:

a. la registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero (art. 50*d*);
b. gli effetti della registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50*e*).

Art. 50d Registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero

[1] La registrazione internazionale e la modifica della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero possono essere richieste presso l'IPI:

a. dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 16 LAgr[7] o all'articolo 50*b* della presente legge oppure, se tale gruppo non esiste più, dal gruppo rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d'origine o indicazione geografica;
b. dal Cantone che protegge una denominazione d'origine controllata conformemente all'articolo 63 LAgr;
c. dall'organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza in virtù dell'articolo 50 capoverso 2;
d. dal titolare di un marchio che costituisce una denominazione d'origine o un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 2 dell'Atto di Ginevra[8], a condizione che tale denominazione d'origine o tale indicazione geografica non sia protetta in virtù dell'articolo 16 o 63 LAgr o dell'articolo 50 capoverso 2 o 50*b* della presente legge.

4 RS **232.11**
5 RS **910.1**
6 RS ...
7 RS **910.1**
8 RS ...

[2] Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

Art. 50e Effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero

[1] Gli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero possono essere rifiutati segnatamente per i seguenti motivi:

a. la denominazione d'origine o l'indicazione geografica non è conforme alle definizioni di cui all'articolo 2 dell'Atto di Ginevra[9];

b. la protezione risultante dalla registrazione internazionale è in contrasto con il diritto, l'ordine pubblico o i buoni costumi;

c. la protezione risultante dalla registrazione internazionale viola un marchio anteriore registrato in buona fede per un prodotto identico o comparabile.

[2] L'IPI decide d'ufficio in merito ai motivi di esclusione di cui al capoverso 1 lettere a e b.

[3] Terzi possono invocare dinanzi all'IPI tutti i motivi di cui al capoverso 1.

[4] Possono inoltre chiedere che sia accordato un periodo di transizione di cui all'articolo 17 dell'Atto di Ginevra per porre fine a un uso anteriore e in buona fede di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale.

[5] Un marchio depositato o registrato in buona fede prima che la denominazione d'origine o l'indicazione geografica oggetto della registrazione internazionale fosse protetta sul territorio svizzero e il cui uso per un prodotto identico o comparabile risulterebbe in contrasto con l'articolo 11 dell'Atto di Ginevra può continuare a essere utilizzato, sempreché il marchio non sia inficiato dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla presente legge. La sua registrazione può essere prorogata alle stesse condizioni.

[6] L'articolo 50*b* capoversi 6 e 7 si applica per analogia.

[7] Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

Art. 50f Tasse

In un'ordinanza, l'IPI può prevedere che il richiedente sia tenuto a pagare una tassa per:

a. il trattamento di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero o di una domanda di modificazione di tale registrazione (art. 50*d* cpv. 1);

b. l'esame relativo al contenuto della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50*e* cpv. 2);

c. il trattamento di una domanda di rifiuto degli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica sul territorio svizzero (art. 50*e* cpv. 3);

d. il trattamento di una domanda di concessione di un periodo di transizione (art. 50*e* cpv. 4).

Art. 51
Abrogato

[9] RS ...